




# **CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE  
SEDE DI TRENTO**

## **INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2018**

**RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE  
Marcovalerio Pozzato**



**UDIENZA DEL 23 FEBBRAIO 2018**

Nel corso del 2018 questa Procura svolgerà approfondite verifiche in ordine alla legittima corresponsione di emolumenti accessori a fronte degli adempimenti inerenti agli obblighi di trasparenza, con specifico riferimento alla pubblicazione dei dati in possesso degli enti locali e della P.A. in generale; saranno altresì attentamente verificate, nel contesto riferito, le modalità di predisposizione dei Piani Anticorruzione.

La diffusione dei dati, da ricollegare alla prevenzione e al contrasto della corruzione e della cattiva gestione amministrativa, è garantita mediante un doppio binario normativo, l'uno attinente a sanzioni elevate dall'ANAC, l'altro alla corresponsione di emolumenti accessori ai soggetti (in particolare ai Segretari degli enti locali) in primo luogo officiati della garanzia della trasparenza e delle pubblicità.

Il controllo di questa Procura sarà in particolare indirizzato a controllare che a fronte dell'erogazione di accessori retributivi vi sia stato l'effettivo adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità dei dati a disposizione delle Amministrazioni (in particolare locali); nel caso di non corrispondenza fra l'erogazione di detti benefici economici, la pubblicità dei dati e l'attuazione dei Piani Anticorruzione si concretizza, infatti, l'illegittima attribuzione di fondi pubblici e il pregiudizio alle pubbliche finanze.

Al danno erariale, in tale contesto, si accompagna la vanificazione del controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La doverosa pubblicazione dei dati e dei programmi anticorruzione della P.A. assicura la partecipazione del cittadino alla gestione degli enti e, in particolare:

- a) la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, le modalità di erogazione;
- b) la prevenzione dei fenomeni corruttivi;
- c) il controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della *performance* amministrativa.

I dati, le informazioni e i documenti presenti nelle pagine denominate "Amministrazione Trasparente" dei siti della P.A. devono essere pubblicati in conformità agli obblighi di trasparenza e diffusione delle informazioni, di cui all'art. 1, c. 35, della L. n. 190/2012 (nota come "legge anticorruzione") ed essere aggregati secondo la disciplina del D. Lgs. n. 33/2013, All. 1 (cfr. sito *internet* Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC).

Per quanto concerne il contesto regionale del Trentino-Alto Adige, i Comuni sono tenuti ad adeguarsi agli obblighi della L.R. n. 10/2014, che ha specificato nel quadro locale la cogenza delle disposizioni dell'ordinamento statale.

Nel contesto normativo delineato, è stato autorevolmente denunciato un esteso fenomeno di mancata applicazione del principio di trasparenza (di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e della L.R. n. 10/2014) nell'azione amministrativa degli enti locali e pubblici di governo istituiti con la L.P. n. 3/2006, costituiti dai Comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio in forma associata obbligatoria e volontaria di funzioni amministrative trasferite dalla P.A.T. ai Comuni.

Nel quadro del danno erariale conseguente a premi di risultato illegittimamente attribuiti, pur risultando la disapplicazione totale o parziale della normativa in materia di trasparenza, vengono in particolare denunciati la mancata pubblicazione (o la pubblicazione non conforme a Legge) di: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) 2016-2018, Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e 2015-

2017, Piano per la Trasparenza e l'Integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 (da integrare nel PTCP), Modulo di richiesta di accesso civico e di richiesta di intervento del potere sostitutivo, Obblighi relativi a Organi di indirizzo politico amministrativo, Consulenti e collaboratori, Beni immobili e gestione del patrimonio, Sezione personale (e relative sottosezioni Incarichi amministrativi di vertice, Dirigenti, Posizioni organizzative, Dotazione organica, Personale non a tempo indeterminato, Tassi di assenza, Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti), Sezione Enti controllati, Sezione Performance (e relative sottosezioni Piano della performance, Ammontare complessivo dei premi e Dati relativi ai premi), Sezione Pianificazione e governo del Territorio, Attestazioni O.I.V. o struttura analoga.

In sostanza, la retribuzione di risultato riconosciuta a Segretari comunali e Dirigenti deve essere ricollegata al raggiungimento degli obiettivi individuati nei Contratti collettivi provinciali di lavoro (CPPL) e all'integrale rispetto delle prescrizioni normative in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro. A fronte di ciò, emerge che negli accordi di contrattazione decentrata sono state spessissimo attribuite risorse per il raggiungimento degli obiettivi (che non sono stati raggiunti e talvolta neppure individuati, sebbene se ne debba dare conto per Legge) nella misura del 100%, maggiorate fino al massimo previsto del 40%.

Si evidenziano, in particolare, assegnazioni del F.O.R.E.G. (Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale) in forma di premio collettivo, nonché retribuzioni di risultato a dirigenti e segretari generali senza tener conto della realizzazione dell'obbligatorio principio di trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013 (nella mancata previsione di alcuni parametri nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi dei Piani Esecutivi Generali).

L'illegittima erogazione di premi (in forma totale o parziale) collettivi o individuali va altresì ricollegata a:

- a) mancate forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza e del miglioramento della qualità dei servizi;
- b) mancati espressi pareri o giudizi di coerenza, attendibilità e congruità fra gli obblighi normativi e gli obiettivi generali o specifici dei P.E.G. (con inevitabile ricaduta sui provvedimenti per l'assegnazione dei premi di risultato a dirigenti o segretari generali).



Per la mancata applicazione dei principi normativi in materia di trasparenza questa Procura intende verificare (con riferimento a minori introiti per mancate sanzioni o a illegittime attribuzioni economiche) l'applicazione dei regimi sanzionatori previsti dall'art. 36 del T.U. sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, dagli artt. 15, 22, 46 e 47 del D. Lgs. n. 33/2013, dal D. Lgs. n. 97/2016.

In conclusione, verranno verificate le responsabilità (per i rispettivi ambiti di competenza) degli organi politici (in relazione alla mancata individuazione dei principi di trasparenza nella formulazione degli obiettivi programmatici, con particolare riferimento ai P.E.G.) e dei dirigenti (funzionari), anche con riferimento alla omessa pubblicazione dei dati essenziali relativi al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla P.A.; saranno altresì valutate le eventuali ipotesi di danno erariale derivante dalla mancata applicazione di sanzioni (minor introito erariale) a carico dei responsabili per mancata o incompleta pubblicazione degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazione in società di diritto privato.

L'esigenza di protezione delle risorse finanziarie dei cittadini -specie in un contesto di pesanti tagli lineari alle disponibilità degli enti locali- impone un'attenta valutazione degli incarichi conferiti da parte di questi ultimi ai professionisti legali.

Al proposito vale la pena sottolineare l'assoluta particolarità del quadro ordinamentale provinciale trentino, caratterizzato dalla fusione dei principi generali vigenti in materia e dalle norme specificamente applicabili nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (D. Lgs. 14 aprile 2004, n. 116, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, in materia di funzioni dell'Avvocatura dello Stato).

Come noto, l'ordinamento prevede, in via generale, che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia di natura "obbligatoria" ovvero "autorizzata".

Il patrocinio obbligatorio si applica, di regola, alle Amministrazioni dello Stato, tenendo presente lo specifico elenco che le enumera e le qualifica; il patrocinio autorizzato, disciplinato dall'art. 43 del R.D. n. 1611/1933 (come modificato dall'art. 11 della L. n. 103/1979), prevede la facoltà di avvalersi del qualificato (e gratuito) apporto dell'Avvocatura erariale.

Vale la pena di sottolineare che, in via generale, gli enti locali non possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Differente il caso degli enti locali ricompresi nella